

SEMINARIO


Il recepimento della nuova direttiva rifiuti (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della direttiva 2008/98/CE)

Classificazione e gestione dei rifiuti pericolosi

a cura di:

Elisabetta Perrotta
Vice Segretario ASSOAMBIENTE

Roma, 23 marzo 2011



La definizione di rifiuto pericoloso

Dir. 91/689/CEE

- i rifiuti precisati nell'elenco della Dec. 2000/532/CE. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III;

- qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'art.18 della Dir.75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.




Dir. 2008/98/CE

"rifiuto pericoloso":
rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III



D. Lgs 205/10

"rifiuto pericoloso":
rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I



Caratteristiche di pericolo per i rifiuti: H1...H15

La definizione di rifiuto pericoloso

D.Lgs 152/06 e smi
(pre 25/12/2010)

Art.184, comma 5

“Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'all. D alla Parte IV TUA, sulla base degli

All. G, H e I alla parte IV”



Allegato I (stralcio)

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza **l'incidenza**;

H10 Teratogeno «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza **l'incidenza**;

H12 Sostanze o preparati **Rifiuti** che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate «Sensibilizzanti» (se disponibili metodi di prova): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati **rifiuti** che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori **comparti** ambientali.

H15 **Rifiuti suscettibili**, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Allegato I

*«tossico», «molto tossico», «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno»,
«tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico»*



Criteria riportati all'All. VI della direttiva 67/548/CEE e smi

Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della Dir. 99/45/CE

Metodi di prova:

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della Direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

La classificazione dei rifiuti

- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
- **L'allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.**
- Con decreto del MATTM (entro il 23/6/11) possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto
- La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Allegato D

- Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 -

Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione;
2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della **direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva [...]** (eccetto leghe di metalli puri). Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sost. tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 1 o 2) R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sost. tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$;

- per "**sostanza pericolosa**" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche
- per "**metallo pesante**" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 3.4, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H15 la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Per la caratteristica H14 (ecotossico) si applicano i criteri di classificazione stabiliti dall'allegato 6 della Direttiva 67/548/CEE ed i valori limite della Direttiva 1999/45/CEE.

Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.

Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

La classificazione dei rifiuti

- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
- L'allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
- Con decreto del MATTM (entro il 23/6/11) possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto
- La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

La classificazione dei rifiuti

- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
- L'allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
- Con decreto del MATTM (entro il 23/6/11) possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto
- La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

Art. 17 - Direttiva 2008/98/CE

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose

Art. 187 - DLgs 152/06 e smi

È vietato miscelare ~~categorie diverse di rifiuti pericolosi~~ rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

Art. 187 - DLgs 152/06 e smi

La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata (artt. 208, 209 e 211)

a condizione che:

- a) non vi siano rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente (art. 177, comma 4) e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione (artt. 208, 209 e 211);
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (art. 183, comma 1 lettera nn)).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5 (**pena dell'arresto da 6 mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**), chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Gestione dei rifiuti pericolosi

- L'obbligo di **etichettatura** dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 del DLgs 152/06 e smi e l'obbligo di **tenuta dei registri** di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli artt. 208, 212, 214 e 216 del DLgs 152/06 e smi

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose

Art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti"

Art. 212 "Albo nazionale gestori ambientali"

Art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"

Art. 216 "Operazioni di recupero"

Oli usati

(art.216 bis)

- ✔ Inclusi composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose
- ✔ Classificazione secondo art. 184 (urbano o speciale)
- ✔ Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati secondo le gestioni successive.
- ✔ Divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze

Gerarchia gestione:

- a) **rigenerazione** tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- b) in via sussidiaria, combustione
- c) in via residuale, tramite operazioni di **smaltimento di cui all'All. B della Parte IV TUA**



“qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”



x norme tecniche:
decreto MATTM
entro 23/6/11

Elementi x consentire rigenerazione **all'estero:**
decreto MATTM ?!?



Le spedizioni transfrontaliere di oli **usati dall'Italia verso impianti esteri di incenerimento e coincenerimento**, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Reg.1013/06/CE.
Si applica il principio di prossimità.

